Questa banca dati utilizza solo cookie tecnici, necessari al corretto funzionamento del sito. I cookie per migliorare la navigazione e raccogliere dati statistici aggregati sull'utilizzo del sito da parte degli utenti.
OK

Regolamento Regionale 3 ottobre 2024 , n. 4

Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda

(BURL n. 41, suppl. del 07 Ottobre 2024)

un.ref regione.lombardia.regolamento.2024-10-01.4

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca sulla porzione lombarda del lago di Garda, ai sensi dell'articolo 137, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico della leggi regionali in materia di agricoltura, foresta, pesca e sviluppo rurale).

Art. 2
(Tipi di pesca)

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:

a) la pesca dilettantistica e sportiva;

b) la pesca professionale.

2. Per pesca sportiva e dilettantistica si intende l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

3. Per pesca professionale si intende l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione.

4. Per "esercizio della pesca" si intende, oltre che l'impossessamento del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività.

5. Per "luogo di pesca" si intende l'ambito in cui viene praticato o si rivelì univocamente il proposito di praticare l'esercizio della pesca.

Art. 3
(Sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda)

1. Le Province perseguono la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici, la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse ulteriore ed economico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale determina, sentite le Regioni del Veneto e la Provincia autonoma di Trento, lo sforzo di pesca massimo accettabile per il lago di Garda attraverso i necessari strumenti di pianificazione.

3. Nelle more della determinazione del parametro di cui al comma 2, la Giunta regionale stabilisce il numero massimo di pescatori professionali iscrivibili nel registro di cui al successivo 4, sulla base di criteri prebattuti che tengano conto dell'andamento del numero medio di pescatori attivi degli ultimi anni e della superficie lacustre sottoposta a prelievo.

Art. 4
(Registro dei pescatori professionali autorizzati)

1. Il istituto presso la competente struttura regionale il registro dei pescatori professionisti autorizzati ad esercitare, nei limiti di sostenibilità ambientale determinati ai sensi dell'articolo 3, la pesca nel lago di Garda.

2. Le Province garantiscono la modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e i relativi criteri di iscrizione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativo alla distribuzione delle assicurazioni, con riguardo ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori indipendenti, nonché del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. In sede di prima applicazione, sono iscritti nel registro coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano titolari di licenza di pesca rilasciata dalla Regione, in corso di validità, inquadrati ai fini previdenziali ed assistenziali in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore e già operative nelle acque del lago di Garda.

4. Raggiungimento del numero massimo stabilito all'articolo 3 ne nuove iscrizioni sono possibili soltanto in caso di rinuncia attestata o di perdita dei requisiti per l'esercizio della pesca professionale di uno dei pescatori già operanti.

5. La struttura regionale competente in materia di pesca provvede a trasmettere annualmente alla Regione del Veneto e alla Provincia autonoma di Trento gli aggiornamenti del registro.

Art. 5
(Orari di pesca)

1. La pesca dilettantistica è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. La pesca notturna è consentita da risa con la carna da pesca limitatamente all'anguilla, al alburo, ai ciprinidi e alla balbuzione nei periodi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a).

3. La pesca subacquea può essere praticata dal sorgere del sole al tramonto nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 4.

4. La pesca dilettantistica all'agone, dal 1° gennaio al 31 luglio, è consentita solo alle 21.30 con l'osservanza dei periodi di divieto di cui all'articolo 6.

Art. 6
(Periodi di divieto e lunghezze minime)

1. I periodi di divieto di cattura e le lunghezze minime che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi sono i seguenti:

Nome italiano	Nome Scientifico	Periodo di divieto	Lunghezza minima
Carpione	Salmo carpio	15/11 - 31/01 20/06 - 20/08	30 cm
Coregone lavarello	Coregonus lavaretus	01/12 - 31/01	30 cm
Trota sp(. (tutte le specie)		15/10 - 15/01	40 cm
Carpa	Cyprinus carpio	10/06 - 30/06	45 cm
Tinca	Tinca tinca	10/06 - 30/06	35 cm
Cavedano	Leuciscus cephalus	01/05 - 15/06	30 cm
Alborella	Alburnus alburnus alborella	15/05 - 30/06	6 cm
Luccio	Esox lucius	01/02 - 15/04	50 cm
Anguilla	Anguilla anguilla	01/11 - 31/03	50 cm
Pesce persico	Perca fluviatilis	01/04 - 15/05	18 cm
Persico trota	Micropterus salmoides	01/05 - 15/06	30 cm
Agone	Alosa fallax	01/06 - 05/06 20/06 - 24/06 8 LUG - 05/07 15/07 - 19/07	15 cm
Barbo	Barbus plebejus	01/05 - 30/06	30 cm

2. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'estremità della prima cavalla, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità della coda (telson).

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono vietate la cattura e la detenzione di qualunque specie ittica di lunghezza inferiore a 5 cm.

4. È sempre vietata la cattura del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus). Il divieto consentita senza limitazioni il taglio di periodo quella delle specie alloctone di gambero d'acqua dolce.

5. I periodi di divieto di cattura delle specie ittiche iniziano dalle ore 12.00 del primo giorno e terminano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno.

6. Fermo restando i periodi di divieto di cui al comma 1, dal 1° giugno al 1° agosto, la pesca dilettantistica-sportiva dell'agone è vietata dalle ore 12.00 del lunedì alle ore 12.00 del martedì e dalle ore 12.00 del mercoledì alle ore 12.00 del giovedì, mentre la pesca professionale dell'agone, nello stesso periodo, è vietata dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica.

7. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la struttura regionale competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.

8. È pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misure inferiore a quella minima prevista deve essere immediatamente reimmesso in acque.

Art. 7
(Limiti di cattura)

1. Per ogni giornata è pescatore dilettante, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, non può catturare più di:

a) carpione: due capi;

b) coregone lavarello: dieci capi;

c) trota sp(. (tutte le specie): tre capi;

d) luccio: due capi;

e) pesce persico: venti capi;

f) agone: quaranta capi.

2. È pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di cinque chilogrammi complessivo di pesce indipendentemente dalle singole specie ed esclusione del siluro.

3. Il limite complessivo di pesca di cui al comma 2 può essere derogato con l'ultimo esemplare catturato.

4. È consentito detenere ai limiti di cui al comma 1 e 2 in occasione di gare e manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 16.

5. La struttura regionale competente per comprovate esigenze di tutela del patrimonio ittico può disporre deroghe ai limiti di cui al comma 1 limitamente alla cattura di specie ittiche alloctone.

Art. 8
(Zone di divieto assoluto di pesca)

1. È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti ittogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo usato per la pesca.

Art. 9
(Misure di salvaguardia)

1. Al fine di evitare danni all'ittofauna e al suo ambiente di vita e di evitare o limitare le conflittualità con altri usi delle aree lacustri, la Giunta regionale può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca per periodi e località determinati.

2. La Giunta regionale, per comprovate esigenze di tutela di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le varie specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'articolo 6, comma 1, nonché includere altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui agli articoli 10, 11, commi 4, 5 e 6 e all'articolo 13.

3. La Giunta regionale, per comprovate esigenze di tutela, può istituire il divieto di pesca per una determinata specie ittica, anche con una durata pluriennale, previa verifica periodica dell'andamento della sua popolazione.

4. La Giunta regionale adotta le misure di salvaguardia di cui al presente articolo e all'articolo 13, comma 6 sentite le Regioni del Veneto e la Provincia autonoma di Trento.

5. Per ragioni di urgenza e in relazione a periodi di breve durata, comunque non superiori a trenta giorni, le misure di salvaguardia di cui al presente articolo possono essere adottate con decreto dirigenziale, sentito in ogni caso la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento.

Art. 10
(Attrezzi e modi consentiti per la pesca dilettantistica)

1. La pesca dilettantistica della riva è consentita con i mezzi e nei modi di seguito indicati:

a) massima tre canne con o senza mulinello con un massimo complessivo di sei ami e altre esche singole artificiali o naturali, salvo quanto previsto alle successive lettere b) e c);

b) non più di due canne con un massimo di 10 ami complessivi per la pesca del coregone lavarello; l'uso dell'amettera per coregoni è vietato dal 1° dicembre al 31 gennaio; è sempre vietato l'uso suo a traina;

c) una sola canna munita di una lanciettera con un massimo di 15 lanicette per la pesca dell'alborella; il suo utilizzo è vietato dal 15 maggio al 30 giugno;

d) guadino e raffio: l'uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato.

2. Durante il periodo di divieto di pesca dell'agone di cui all'articolo 6 vietato l'utilizzo dell'amettera (camolera) per agoni.

3. La pesca dilettantistica da natante è consentita con i mezzi e nei modi sottoindicati:

a) non più di due lenze;

b) per ogni imbarcazione è consentito l'uso di tre tirideane nei modi e tempi sottoindicati:

1) tirideana da carpione (Abedine, attrezzo costituito da un unico filo sbarcato di bava o metallo della lunghezza massima di 150 metri, dotato di non più di 12 rami laterali recanti ciascuno una letta raffigurante un pesciolino. Il suo utilizzo è vietato dal 15 ottobre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto;

2) tirideana da cavedano, trota e luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava o metallo della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, fatto salvo quanto stabilito: dal 15 ottobre al 15 gennaio è consentito solo l'utilizzo di un attrezzo costituito da un unico filo di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di tre bastoni recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, e comunque di esclusiva pertinenza di un pescatore; dal 20 giugno al 20 agosto, dal 20 giugno al 24 luglio e dal 5 LUG al 19 luglio, dal martedì al mercoledì e dal sabato alla domenica di ciascuna settimana durante il periodo dal 5° giugno al 1° agosto;

3) Flagrino: attrezzo con un solo filo della lunghezza massima di 50 metri, recante un'esca naturale o artificiale per la pesca del cavedano e del luccio;

c) durante il periodo di divieto del luccio di cui all'articolo 6 è vietato l'uso della tirideana costituita con canna da pesca e un qualsiasi tipo di tirideana di cui alle lettere b) ad una distanza inferiore a 300 metri dal battello dell'ente della zona di lago posta a nord della congiungente Punta Sirmione - Punta di Manerba e ad una distanza inferiore a 500 metri dal battello dell'ente nella valle della stessa linea; a comunque inferiore a 100 metri dagli attrezzi fissi di pesca e dagli impianti ittogenici e ad una distanza non inferiore a 50 metri dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti;

d) è consentita la tirana di non più di tre tirideane per barca, sia in modo separato, sia collegate tra loro in parallelo ad un unico cordino di tessuto; ogni tirideana (esclusa quella tirenata singolarmente) deve essere legata ad un singolo galleggiante posto lungo il cordino; le dimensioni di ciascuna tirideana vengono rilevate a partire dal palo dell'aspo; per il cordino, lungo il quale sono legate le singole tirideane, non è prevista alcuna lunghezza massima; è vietata la tirana di due o più tirideane unite allo stesso cordino;

e) il natante può sostare a una distanza non inferiore a 200 metri dagli attrezzi fissi di pesca e dagli impianti ittogenici e ad una distanza non inferiore a 50 metri dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti;

4. La pesca subacquea è consentita nelle zone e nei periodi individuati dalla Struttura regionale competente, in relazione ad esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e ricreative, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) è maggiori di 18 anni in possesso di licenza di categoria A o B, esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte, negli orari previsti all'articolo 5;

b) con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, di dimensioni conformi alle leggi vigenti, per segnalare la propria presenza;

c) con apposita unità d'impiegione dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca secondo le modalità previste dalla specifica normativa regionale vigente in materia di navigazione. Nei casi di immersione con partenza da riva non è obbligatorio l'adempimento di tale obbligo;

d) entro una distanza di 50 m dalla bandiera di segnalazione;

e) ad una distanza superiore a 100 metri dalle zone di protezione e ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli alevaviori ittici, dagli attrezzi fissi da pesca, nonché da ogni altra zona di tutela ambientale che già sia provvisto il divieto;

f) a una distanza superiore a 50 metri dai canneti, dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti, dalle porti portuali e dai loro accessi, dalle zone d'ormeggio autorizzate degli organi competenti e dai segnali per la navigazione;

g) di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea;

h) al di fuori dei corridoi di lenico delle sci nautiche.

5. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione.

6. È vietato affidare il fucile subacqueo a persone di età inferiore a 18 anni.

7. È vietato detenere sul luogo di pesca e nella barca attrezzi non consentiti e nel periodi in cui essi sono vietati.

8. Il posto di pesca spetta al primo occupante; i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l'esercizio della pesca.

Art. 11
(Uso di esche e pastura)

1. È consentito usare per la pesca vari materiali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiore di animali.

2. Escluso il periodo del 1° gennaio al 15 aprile, è consentito utilizzare come esca viva esemplari di fauna ittica di taglia non inferiore a 5 cm, appartenenti esclusivamente alle seguenti specie: alborella, triotto, scardola, rarione e sanguinerola.

3. Durante l'esercizio della pesca con il pesce vivo o morto è obbligatorio l'utilizzo della lenza dotata di cavetto metallico (acciaio) della lunghezza minima di 20 cm.

4. È pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

5. È pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di due chilogrammi di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 4, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

6. Dal 1° giugno al 30 settembre è dalle ore 09.00 è pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un chilogrammo e non più di 100 grammi di larve mosca carnaria, tra cui anche le larve di mosca carnaria.

7. I limiti di quantità di pastura, esclusa le larve di mosca carnaria (legittimi), si riferiscono alla pastura esclusiva: per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori dopo rispetto a questo sopra stabilito.

8. È vietato pasturare con prodotti chimici, con il sangue solido o liquido o con interiora di animali.

9. È vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d'acque e nelle loro adiacenze o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.

Art. 12
(Misurazione delle maglie delle reti)

1. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Art. 13
(Attrezzi consentiti per la pesca professionale)
(Legenda: mag = numero maglie; MM = maglia massima; Mm = maglia minima; L = lunghezza massima del singolo attrezzo; Lp = larghezza massima; h = altezza massima; m = metri)

1. La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi indicati:

a) RETI VOLANTI, DI TRATTA, A CETINO, PARAGOLANI (da non usare con barche fisse o ancorate, salvo eccezione indicate per ciascuna rete):

1) BIRRA - lucio a traina. Mm 35; rete: L = 250 m, h = 1.000 mag = 35 m. Divieto: dal 22 febbraio al 15 aprile e dal 10 giugno al 30 giugno. È consentito l'uso dell'ancora;

2) ADMATTINO - alborella. Mm 6,5; MM 9; rete: L = 140 m, h 2.800 mag = 16,2 cm Mm e 25,2 cm MM. Divieto: dal 15 maggio al 15 settembre. È vietato l'uso dell'ancora;

3) VARONARO (varonari) - agone, anguilla. Mm 16; MM 18; rete: L = 250 m, h 1.200 mag = 20,2 cm Mm e 22,2 cm MM. Divieto: dal 1° giugno al 5 giugno, dal 20 giugno al 24 luglio, dal 1° luglio al 5 luglio e dal 15 luglio al 19 luglio, dal martedì al mercoledì e dal sabato alla domenica di ciascuna settimana durante il periodo dal 5° giugno al 1° agosto;

4) CIARA (ciara) - tinca. Mm 45; rete: L = 300 m, h 1.000 mag = 45 m. Divieto: dal 20 giugno al 20 agosto. È consentito l'uso dell'ancora.

b) RETI DA POSTA CONCHE:

1) ARSIPLANO CON BERTOVELLI (arsiplano) - tinca, carpa, lucio e anguilla. Mm 22; rete: L = 30 m, h = 1,5 m; bertovelli con Mm 14. Dotazione massima per peschiera: n. 40 tra arsiplano e bertovelli. È consentito l'uso di una rete di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l'uso di un arsiplano con bertovelli di Mm 7; L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rete di Mm 7 e L = 20 m, esclusivamente per la cattura dell'anguilla nel periodo di divieto.

2) BERTOVELLI (bertovelle, bertaxe) reale - alborella, triotto. Mm 7; rete L = 3 m, diametro cerchio d'entrata = 0,5 m; camera d'entrata = 1,5 m. È permesso l'uso delle reti e il sistema a raggiera (nozzolo) con l'astello di lamiera o di legno; è vietato usare gabbie aperte come barche. Dimensioni della rete: Mm 5; L = 20 m; h = 2 m.

3) CODOLO (codola, ringhiera) - anguilla. L = 9 m; bocca con h = 3 m e Lp = 3 m; all'e bocca con Mm 24; cogolo con Mm 12. Divieto: dal 1° ottobre al 31 dicembre. È consentito l'uso di una rete bocca.

c) TRAPPOLE:

1) SPIGOLOSILA - alborella. Mm 6; MM 10; L = 25 m, h = 1,5 m. Dotazione massima per peschiera: n. 8. Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio. Divieto di consentito l'uso di una sola spiegazione di 25 m per peschiera, e solo per la quantità indispensabile per l'uso giornaliero.

2) TRÈMAGLIO (tramac, tramacai, tramai) - anguilla. Mm 18; MM 20; h = 1,5 m. Dotazione massima per peschiera: Mm 18 n. 20 da 2.000 mag. e n. 15 da 2.800 mag; MM 20 n. 20 da 2.000 mag. È consentito l'uso di una rete avente le seguenti caratteristiche: Mm 20; L = 40 m; h = 1,5 m.

3) RETI DA SERRAR (re da serra) - pesce bianco. Mm 8; mag= L = 150 m; h = 3 m. Divieto: dal 15 maggio al 1° novembre. La rete va usata con l'aiuto di un barbovello di Mm 6.

d) RETI SEMPLICI DA POSTA O SOSPESE:

1) ARSIPLANO (arsiplano, carpione, volanti) - carpione, coregone. Mm 37; MM 45; h = 7 m. Divieto: dal 1° dicembre al 31 gennaio; Dal 20 giugno al 20 agosto la rete non può essere utilizzata a una profondità maggiore di 25 m. È consentita esclusivamente comprendere alla lunghezza massima della corda alla cui estremità va poi legata la rete. Dotazione massima per peschiera: n. 12 attrezzi da 2.000 mag, ciascuno dotato di almeno due gavitelli di compensazione e di un gavitello centrale. È consentite l'unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 24 attrezzi. L'uso della rete è consentito solo di notte, quando non in contatto con il fondo, anche se ancorata con peso che non raggiunga il fondo.

2) VOLANTINO DA TINCA E TROTA - Mm 60; h = 7 m. Divieto: dal 22 febbraio al 31 marzo, dal 10 giugno al 30 giugno e dal 15 ottobre al 15 gennaio. Dotazione massima per peschiere: n. 10 da 2.000 mag. L'uso della rete è consentito solo di notte, quando non in contatto con il fondo, anche se ancorata con un peso che ne renderà la corsa;

3) ANTANA - tinca, carpa, trota, luccio. Mm 50; h = 3 m. Divieto: dal 10 giugno al 30 giugno. Dal 1° dicembre al 31 gennaio è consentito unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m. Dotazione massima per peschiere: n. 25;

4) ANTANELLO (antanel) - carpione, lavarello, luccio, pesce persico. Mm 37; MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 1° aprile al 15 maggio e dal 25 dicembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto è vietato utilizzare la rete su fondali profondi di più di 20 m. Dotazione massima per peschiere: n. 25 da 2.000 mag. Nella rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in forma volante, non in contatto con il fondale, in presenza di profondità superiori a 10 m;

5) GIOLLA (Ilja) - alborella. Mm 8; MM 14; rete: L = 25 m, h = 2 m. Divieto: dal 15 maggio al 15 agosto. Dotazione massima per peschiere: n. 12;

6) PENDENTI (ncu) - agone. Mm 22; MM 25; h = 6 m. Divieto: dal 1° giugno al 1° agosto. Dotazione massima per peschiere: n. 5 da 2.000 mag. dal 1° aprile al 1° giugno, n. 2 da 2.000 mag. dal 1° luglio al 1° agosto. È consentito l'uso di una rete di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l'uso di un pendente di Mm 7; L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rete di Mm 7 e L = 20 m, esclusivamente per la cattura dell'anguilla nel periodo di divieto.

7) ARSIPLANO DA TINCA - tinca, carpa, lucio, anguilla. Mm 37; MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio. È consentito l'uso di una rete di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l'uso di un arsiplano con bertovelli di Mm 7; L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rete di Mm 7 e L = 20 m, esclusivamente per la cattura dell'anguilla nel periodo di divieto.

2. È vietato l'esercizio della pesca con l'ancora nei pressi delle porti portuali e dei loro accessi, delle zone d'ormeggio autorizzate degli organi competenti e dei segnali per la navigazione.

3. È vietato detenere sulla barca attrezzi non consentiti per il periodo di divieto.

4. È vietato affidare il fucile subacqueo a persone di età inferiore a 18 anni.

5. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione.

6. È vietato affidare il fucile subacqueo a persone di età inferiore a 18 anni.

7. È vietato detenere sul luogo di pesca e nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.

8. Il posto di pesca spetta al primo occupante; i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l'esercizio della pesca.

Art. 14
(Uso di esche e pastura)

1. È consentito usare per la pesca vari materiali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiore di animali.

2. Escluso il periodo del 1° gennaio al 15 aprile, è consentito utilizzare come esca viva esemplari di fauna ittica di taglia non inferiore a 5 cm, appartenenti esclusivamente alle seguenti specie: alborella, triotto, scardola, rarione e sanguinerola.

3. Durante l'esercizio della pesca con il pesce vivo o morto è obbligatorio l'utilizzo della lenza dotata di cavetto metallico (acciaio) della lunghezza minima di 20 cm.

4. È pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

5. È pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di due chilogrammi di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 4, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

6. Dal 1° giugno al 30 settembre è dalle ore 09.00 è pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un chilogrammo e non più di 100 grammi di larve mosca carnaria, tra cui anche le larve di mosca carnaria.

7. I limiti di quantità di pastura, esclusa le larve di mosca carnaria (legittimi), si riferiscono alla pastura esclusiva: per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori dopo rispetto a questo sopra stabilito.

8. È vietato pasturare con prodotti chimici, con il sangue solido o liquido o con interiora di animali.

9. È vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d'acque e nelle loro adiacenze o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.

Art. 12
(Misurazione delle maglie delle reti)

1. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Art. 13
(Attrezzi consentiti per la pesca professionale)
(Legenda: mag = numero maglie; MM = maglia massima; Mm = maglia minima; L = lunghezza massima del singolo attrezzo; Lp = larghezza massima; h = altezza massima; m = metri)

1. La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi indicati:

a) RETI VOLANTI, DI TRATTA, A CETINO, PARAGOLANI (da non usare con barche fisse o ancorate, salvo eccezione indicate per ciascuna rete):

1) BIRRA - lucio a traina. Mm 35; rete: L = 250 m, h = 1.000 mag = 35 m. Divieto: dal 22 febbraio al 15 aprile e dal 10 giugno al 30 giugno. È consentito l'uso dell'ancora;

2) ADMATTINO - alborella. Mm 6,5; MM 9; rete: L = 140 m, h 2.800 mag = 16,2 cm Mm e 25,2 cm MM. Divieto: dal 15 maggio al 15 settembre. È vietato l'uso dell'ancora;

3) VARONARO (varonari) - agone, anguilla. Mm 16; MM 18; rete: L = 250 m, h 1.200 mag = 20,2 cm Mm e 22,2 cm MM. Divieto: dal 1° giugno al 5 giugno, dal 20 giugno al 24 luglio, dal 1° luglio al 5 luglio e dal 15 luglio al 19 luglio, dal martedì al mercoledì e dal sabato alla domenica di ciascuna settimana durante il periodo dal 5° giugno al 1° agosto;

4) CIARA (ciara) - tinca. Mm 45; rete: L = 300 m, h 1.000 mag = 45 m. Divieto: dal 20 giugno al 20 agosto. È consentito l'uso dell'ancora.

b) RETI DA POSTA CONCHE:

1) ARSIPLANO CON BERTOVELLI (arsiplano) - tinca, carpa, lucio e anguilla. Mm 22; rete: L = 30 m, h = 1,5 m; bertovelli con Mm 14. Dotazione massima per peschiere: n. 40 tra arsiplano e bertovelli. È consentito l'uso di una rete di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l'uso di un arsiplano con bertovelli di Mm 7; L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rete di Mm 7 e L = 20 m, esclusivamente per la cattura dell'anguilla nel periodo di divieto.

2) BERTOVELLI (bertovelle, bertaxe) reale - alborella, triotto. Mm 7; rete L = 3 m, diametro cerchio d'entrata = 0,5 m; camera d'entrata = 1,5 m. È permesso l'uso delle reti e il sistema a raggiera (nozzolo) con l'astello di lamiera o di legno; è vietato usare gabbie aperte come barche. Dimensioni della rete: Mm 5; L = 20 m; h = 2 m.

3) CODOLO (codola, ringhiera) - anguilla. L = 9 m; bocca con h = 3 m e Lp = 3 m; all'e bocca con Mm 24; cogolo con Mm 12. Divieto: dal 1° ottobre al 31 dicembre. È consentito l'uso di una rete bocca.

c) TRAPPOLE:

1) SPIGOLOSILA - alborella. Mm 6; MM 10; L = 25 m, h = 1,5 m. Dotazione massima per peschiere: n. 8. Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio. Divieto di consentito l'uso di una sola spiegazione di 25 m per peschiera, e solo per la quantità indispensabile per l'uso giornaliero.

2) TRÈMAGLIO (tramac, tramacai, tramai) - anguilla. Mm 18; MM 20; h = 1,5 m. Dotazione massima per peschiere: Mm 18 n. 20 da 2.000 mag. e n. 15 da 2.800 mag; MM 20 n. 20 da 2.000 mag. È consentito l'uso di una rete avente le seguenti caratteristiche: Mm 20; L = 40 m; h = 1,5 m.

3) RETI DA SERRAR (re da serra) - pesce bianco. Mm 8; mag= L = 150 m; h = 3 m. Divieto: dal 15 maggio al 1° novembre. La rete va usata con l'aiuto di un barbovello di Mm 6.

d) RETI SEMPLICI DA POSTA O SOSPESE:

1) ARSIPLANO (arsiplano, carpione, volanti) - carpione, coregone. Mm 37; MM 45; h = 7 m. Divieto: dal 1° dicembre al 31 gennaio; Dal 20 giugno al 20 agosto la rete non può essere utilizzata a una profondità maggiore di 25 m. È consentita esclusivamente comprendere alla lunghezza massima della corda alla cui estremità va poi legata la rete. Dotazione massima per peschiere: n. 12 attrezzi da 2.000 mag, ciascuno dotato di almeno due gavitelli di compensazione e di un gavitello centrale. È consentite l'unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 24 attrezzi. L'uso della rete è consentito solo di notte, quando non in contatto con il fondo, anche se ancorata con peso che non raggiunga il fondo.

2) VOLANTINO DA TINCA E TROTA - Mm 60; h = 7 m. Divieto: dal 22 febbraio al 31 marzo, dal 10 giugno al 30 giugno e dal 15 ottobre al 15 gennaio. Dotazione massima per peschiere: n. 10 da 2.000 mag. L'uso della rete è consentito solo di notte, quando non in contatto con il fondale, anche se ancorata con un peso che ne renderà la corsa;

3) ANTANA - tinca, carpa, trota, luccio. Mm 50; h = 3 m. Divieto: dal 10 giugno al 30 giugno. Dal 1° dicembre al 31 gennaio è consentito unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m. Dotazione massima per peschiere: n. 25;

4) ANTANELLO (antanel) - carpione, lavarello, luccio, pesce persico. Mm 37; MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 1° aprile al 15 maggio e dal 25 dicembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto è vietato utilizzare la rete su fondali profondi di più di 20 m. Dotazione massima per peschiere: n. 25 da 2.000 mag. Nella rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in forma volante, non in contatto con il fondale, in presenza di profondità superiori a 10 m;

5) GIOLLA (Ilja) - alborella. Mm 8; MM 14; rete: L = 25 m, h = 2 m. Divieto: dal 15 maggio al 15 agosto. Dotazione massima per peschiere: n. 12;

6) PENDENTI (ncu) - agone. Mm 22; MM 25; h = 6 m. Divieto: dal 1° giugno al 1° agosto. Dotazione massima per peschiere: n. 5 da 2.000 mag. dal 1° aprile al 1° giugno, n. 2 da 2.000 mag. dal 1° luglio al 1° agosto. È consentito l'uso di una rete di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l'uso di un pendente di Mm 7; L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rete di Mm 7 e L = 20 m, esclusivamente per la cattura dell'anguilla nel periodo di divieto.

7) ARSIPLANO DA TINCA - tinca, carpa, lucio, anguilla. Mm 37; MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio. È consentito l'uso di una rete di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l'uso di un arsiplano con bertovelli di Mm 7; L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rete di Mm 7 e L = 20 m, esclusivamente per la cattura dell'anguilla nel periodo di divieto.

2. È vietato l'esercizio della pesca con l'ancora nei pressi delle porti portuali e dei loro accessi, delle zone d'ormeggio autorizzate degli organi competenti e dei segnali per la navigazione.

3. È vietato detenere sulla barca attrezzi non consentiti per il periodo di divieto.

4. È vietato affidare il fucile subacqueo a persone di età inferiore a 18 anni.

5. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione.

6. È vietato affidare il fucile subacqueo a persone di età inferiore a 18 anni.

7. È vietato detenere sul luogo di pesca e nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.

8. Il posto di pesca spetta al primo occupante; i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l'esercizio della pesca.

Art. 14
(Uso di esche e pastura)

1. È consentito usare per la pesca vari materiali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle